

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Accompagnamento per chi si muove con supervisione continua (Cass. n. 28212/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	29/10/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

#### Contenuto

La domanda è semplice quanto insidiosa: **se una persona può camminare solo sotto "supervisione continua", ha diritto all'indennità di accompagnamento?**

La **Cassazione** risponde **di sì** e, con l'**ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025**, afferma che la **"supervisione continua" nella deambulazione** equivale, in diritto, all'**aiuto permanente di un accompagnatore**, richiesto dall'**art. 1 della legge n. 18 del 1980**.

In altre parole, non è necessario che il soggetto sia materialmente sorretto passo per passo: **è sufficiente che non possa muoversi in sicurezza senza la presenza costante di qualcuno accanto**.

#### SUPERVISIONE CONTINUA EQUIVALE AD AIUTO PERMANENTE

A prima vista, i due termini sembrano evocare situazioni diverse: *supervisione* fa pensare a un controllo a distanza, invece **implica la presenza fisica e attiva di un accompagnatore**, pronto ad intervenire in ogni momento, la sua autonomia è **di fatto annullata**: cammina, sì, ma **non da solo**.

È dunque una forma di **aiuto permanente**, perché senza quella vigilanza la persona **non potrebbe compiere l'atto del camminare in condizioni di sicurezza**.

#### LA DECISIONE

Nel caso esaminato, il **certificato medico** parlava chiaro:

*"Andatura a piccoli passi, elevato rischio di cadute, si raccomanda supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che comportino spostamenti e trasferimenti."*

Eppure il **Tribunale di Macerata**, aveva negato l'indennità di accompagnamento, sostenendo che la "deambulazione con appoggio e supervisione continua" non integrasse l'**impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore**.

La **Cassazione** ha ribaltato questa impostazione restrittiva e osservato che la **documentazione sanitaria** descrive una **necessità non episodica, ma costante** di aiuto: non si tratta di una persona che "ogni tanto ha bisogno di una mano", ma di un soggetto che **ha sempre bisogno della presenza altrui per camminare in sicurezza**.

### CONCLUSIONI

La Cassazione mette il punto fermo su un equivoco semantico che per anni ha generato decisioni contraddittorie: la "*supervisione continua*" nella deambulazione giustifica, a pieno titolo, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a nulla valendo magari un discreto grado di autonomia nel compiere altre azioni quotidiane, come mangiare o lavarsi.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.